



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 23/11/2018

OGGETTO: Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. nella Convenzione CONSIP-SIE3 (lotto territoriale n. 3) e nel derivato Ordinativo Principale di Fornitura e successive modifiche ed integrazioni determinazione n. 1263/2016 - periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2022 (CIG 67824628B2);

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessita di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di un Servizio Integrato Energia, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 12 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. S-97 del 23/05/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 59 del 23/05/2012;
- che il Fornitore SIRAM S.p.A. è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- che Consip S.p.A. ha provveduto a stipulare con Siram S.p.A. la Convenzione relativa al Lotto 3 in data 27/01/2015 e, successivamente, ad attivare la stessa in data 28/01/2015;
- che in data 26/03/2015, Consip S.p.A. ha provveduto a sospendere la suddetta Convenzione a seguito della sentenza n. 4531/2015 del 24/03/2015 del TAR Lazio, che ha accolto il ricorso R.G. n. 12801/2014 proposto dal RTI Cofely Italia S.p.A. (ora Engie Servizi S.p.A.) – Manitalidea S.p.A. (nel seguito per brevità anche "RTI Engie Servizi S.p.A.");
- che Consip S.p.A., in ottemperanza alla suddetta sentenza n. 4531/2015 ha proceduto allo scorrimento della graduatoria ed ha aggiudicato il Lotto 3 al RTI Engie Servizi S.p.A. in data 30/06/2015 stipulando la relativa Convenzione il 10/03/2016 e attivandola il 15/03/2016;
- che avverso tale sentenza n. 4531/2015 è stato proposto appello al Consiglio di Stato sia da parte della Siram S.p.A. (R.G. n. 3516/2015) sia da parte di Consip S.p.A. (R.G. n. 3915/2015);
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 811/2016 del 29/02/2016, ha confermato la sentenza n. 4531/2015 del TAR Lazio;
- che Siram S.p.A. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 811/2016 del Consiglio di Stato (R.G. n. 4751/2016);
- che il Consiglio di Stato con:
 - ordinanza n. 3488/2017 del 01/09/2017 ha sospeso l'esecutività della predetta sentenza n. 811/2016. La Consip S.p.A. ha, pertanto, sospeso la Convenzione relativa al Lotto 3 in data 04/09/2017;
 - sentenza non definitiva n. 2530/2018 del 26/04/2018 ha accolto il ricorso per revocazione nella fase rescindente e, per l'effetto, ha revocato la sentenza impugnata, rimandando all'udienza del 14/06/2018 per la discussione del merito nella fase rescissoria;
 - sentenza n. 4375/2018 del 18/07/2018 ha accolto il ricorso per revocazione anche nella fase rescissoria e per l'effetto, ha così statuito: "definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, ..., lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo con i motivi aggiuntivi; per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'aggiudicazione disposta in favore di Cofely (oggi, Engie Servizi) e il diritto di Siram a subentrare nella convenzione e nei contratti a valle";
- con decreto n. 3779/2018 del 13/08/2018, il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione IV del Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia delle sentenze n. 2530/2018 del 26/04/2018 e n. 4375/2018 del 18/07/2018 nelle more della discussione dell'istanza

cautelare e con ordinanza n. 4312/2018, pubblicata il 14/09/2018, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta dal RTI Engie Servizi S.p.A.;

- che Consip S.p.A., nel suo ruolo di Stazione Appaltante, in data 14/8/2018 ha pubblicato sul profilo di committente apposito comunicato relativo alla Convenzione SIE3 con il quale ha dato atto della sospensione di efficacia delle sentenze n. 2530/2018 del 26/04/2018 e n. 4375/2018 del 18/07/2018, ed ha conseguentemente interrotto la procedura di stipula della nuova Convenzione con SIRAM;

- che Consip S.p.A., nel suo ruolo di Stazione Appaltante, in data 14/9/2018 ha pubblicato sul profilo di committente apposito comunicato relativo alla Convenzione SIE3 con il quale ha dato atto che, con ordinanza n. 4312/2018, pubblicata il 14/09/2018, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare proposta dal RTI Engie Servizi S.p.A, ed ha conseguentemente ripreso l'iter della procedura di stipula della nuova Convenzione con SIRAM;

- che successivamente Consip S.p.A., nel suo ruolo di Stazione Appaltante, ha inviato alla Siram S.p.A. apposita comunicazione con la quale, in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 del 18/07/2018 del Consiglio di Stato, ha chiesto i documenti necessari per il subentro di SIRAM a RTI Engie Servizi S.p.A nella Convenzione del Lotto 3 e nei contratti attuativi di cui all'Allegato "K" ("Contratti attuativi attivi al momento della stipula") e la Siram S.p.A. ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula della relativa Convenzione;

- che Consip e Siram, in ottemperanza alla predetta sentenza n. 4375/2018 del 18/07/2018 del Consiglio di Stato, in data 28/9/2018 hanno stipulato la nuova Convenzione CONSIP SIE3 lotto territoriale n. 3;

- che Consip S.p.A., nel suo ruolo di Stazione Appaltante, in data 1/10/2018 ha pubblicato sul profilo di committente apposito comunicato relativo alla Convenzione SIE3 con il quale ha informato che la predetta Convenzione SIE3 con SIRAM come assuntore è stata resa operativa ed attivabile dal giorno 1/10/2018;

- che nel testo della predetta convenzione CONSIP SIE3-lotto 3, alla lettera s) si legge:
"....s) che in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 del 18/07/2018 del Consiglio di Stato, le Amministrazioni che hanno sottoscritto contratti attuativi, così come riportato nell'Allegato "K" ("Contratti attuativi attivi al momento della stipula"), con il precedente fornitore RTI Engie Servizi S.p.A. dovranno garantire il subentro nei propri contratti attuativi alla Siram S.p.A. per la durata contrattuale residua, rispetto a quella decorsa dall'originaria data di presa in consegna degli Impianti, e per l'importo contrattuale residuo; il subentro avverrà secondo le regole procedurali di cui al successivo art. 4, comma 7, che prevedono esclusivamente l'emissione di un "Ordinativo Confermativo" da parte delle Amministrazioni di cui all'Allegato "K" e la sottoscrizione, in contraddittorio con il Fornitore, di un successivo verbale di subentro;..."

- che nel testo della predetta convenzione CONSIP SIE3-lotto 3, all'art. 5 co. 3 si legge:
"...Per i contratti attuativi di cui all'Allegato "K", rispetto ai quali la Siram S.p.A. subentra al precedente fornitore, la durata contrattuale di 6 (sei) anni decorre dalla data di presa in consegna degli Impianti, attestata dal relativo verbale sottoscritto dalle Amministrazioni Contraenti con il RTI Engie Servizi S.p.A...";

- che nel testo della predetta convenzione CONSIP SIE3-lotto 3, all'art. 4 co. 7 si legge:
"...7. Le Amministrazioni contraenti di cui all'allegato "K", che hanno già emesso l'ordinativo di fornitura sulla base delle regole procedurali di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, per garantire il subentro nei relativi contratti attuativi dovranno manifestare la volontà tramite "Ordinativo Confermativo" e procedere con la sottoscrizione di apposito verbale di subentro, seguendo esclusivamente la procedura riportata sul Sito di cui all'art. 2, comma 1, lettera w), nell'area riservata alla presente Convenzione. Resta fermo quanto previsto al precedente comma 5), lettere f) e g)....";

- che nel testo della predetta convenzione CONSIP SIE3-lotto 3, all'art. 2 co. 1 lett. r) si legge: "...r. Ordinativo confermativo: ordinativo di fornitura con il quale le Amministrazioni Contraenti di cui all'Allegato "K" manifestano la volontà di far subentrare la Siram S.p.A. nei contratti attuativi stipulati con il RTI Engie Servizi S.p.A....";
- che nel testo della predetta convenzione CONSIP SIE3-lotto 3, all'art. 4 bis co. 2 si legge: "...2. Nel periodo di vigenza della Convenzione con il RTI Engie Servizi S.p.A., periodo ricompreso tra il 15/03/2016 e il 04/09/2017, sono stati accettati gli Ordinativi di Fornitura di cui all'Allegato "K" per un importo complessivo pari a Euro 238.769.010,54 (duecentotrentottomilionisettesecentesessantannovemiladieci/54). Il valore dei suddetti contratti attuativi sarà, successivamente alla stipula della presente Convenzione, rideterminato in ragione dei corrispettivi e tariffe offerti dalla Siram S.p.A. di cui all'allegato "D", per la durata contrattuale residua dei contratti attuativi. L'eventuale differenza ottenuta costituisce quota parte dell'importo massimo di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo...";
- che nel testo della predetta convenzione CONSIP SIE3-lotto 3, all'art. 4 bis co. 3 si legge: "...Fermo restando quanto previsto nella lettera s) delle premesse e quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, ove le Amministrazioni di cui all'Allegato "K", per motivate ragioni non riconoscessero il diritto a subentrare di Siram S.p.A. e deliberassero di proseguire il rapporto con il RTI Engie Servizi S.p.A., i relativi contratti si considereranno sottoscritti al di fuori della Convenzione Consip per il Lotto 3 e l'importo contrattuale residuo costituirà quota parte dell'importo massimo di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo. In tal caso le Amministrazioni dovranno provvedere alle necessarie comunicazioni e adempimenti anche nei confronti dell'ANAC (ivi inclusa la richiesta di un nuovo CIG). La Siram S.p.A. dovrà altresì comunicare alla Consip S.p.A. le Amministrazioni che non consentiranno il proprio subentro, ai fini di un corretto monitoraggio del livello di erosione dell'Importo Massimo di cui sopra...";
- che gli obblighi di ricorso agli strumenti di approvvigionamento CONSIP di cui sopra si riferiscono a quanto previsto dalla L. 135/2012, commi 7 e 8: "...7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi

indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. 8 (***) La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. (comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legge n. 208 del 2015)

....8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto....”;

- che, sempre in tema di obblighi di approvvigionamento Consip, occorre tenere presente quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) in G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, art. 1 co. 510 recante: "...510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali...”;

Tutto ciò premesso e riscontrato che:

- il Comune di Treviso figura tra le amministrazioni contraenti di cui al predetto Allegato “K”;
- che, in relazione a quanto previsto dal summenzionato all'art. 4 bis co. 2 della nuova Convenzione CONSIP SIE3 stipulata tra CONSIP e SIRAM S.p.A., il valore dei contratti attuativi sarà, successivamente alla stipula della Convenzione, rideterminato in ragione dei corrispettivi e tariffe offerti dalla Siram S.p.A.;
- che il Piano Tecnico Economico presentato da RTI Engie Servizi S.p.A prevedeva investimenti per efficientamento energetico;
- che, con nota del 20/9/2018 acquisita agli atti prot. n. 132955 del 21/09/2018, la stessa società RTI Engie Servizi S.p.A ha sostenuto che la completa remunerazione dei predetti investimenti avrebbero trovato pieno ristoro solo al termine della durata triennale del contratto in parola;
- che, come comunicato da RTI Engie Servizi S.p.A con la medesima nota del 20/9/2018, in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto il ristoro dei predetti investimenti sarà da essa ritenuto a carico del Comune il quale sarà di conseguenza destinatario di eventuali azioni risarcitorie da parte della stessa RTI Engie Servizi S.p.A;
- che con nota del 18/10/2018, agli atti prot. n. 148809, la ditta Siram S.p.A trasmette la nota CONSIP prot. n. 33456/2018 del 17/10/2018 che così precisa: “Inoltre, con

riferimento al ristoro degli investimenti eseguiti, giova evidenziare che codesto raggruppamento in data 10/03/2016 ha sottoscritto apposito Addendum contrattuale con il quale ha rinunciato “irrevocabilmente e a titolo definitivo, a successive azioni e/o eccezioni e/o pretese e/o doglianze anche a titolo risarcitorio derivanti dall’esito del contenzioso di cui alle premesse nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni”....” Eventuali contestazioni in merito a documentati investimenti realizzati nei contratti attuativi della Convenzione, potranno, pertanto e se del caso, essere rivolte a Siram S.p.A., nella misura in cui possano configurare un indebito arricchimento.”.

•che con nota del 31/10/2018, agli atti prot. n. 155595 del 02/11/2018, la ditta Siram S.p.A ha diffidato questa Amministrazione ad avviare/completare l’iter procedurale finalizzato a permettere il subentro di Siram nel contratto attuativo relativo alla Servizio Integrato Energia 3;

•che con nota del 22/11/2018, agli atti prot. n. 167468 del 23/11/2018, la ditta Siram S.p.A ha presentato esposto all’ANAC relativo alla procedura di bando di gara bandita da CONSI S.p.A. per l’affidamento del Servizio Integrato Energia 3, anche al fine di ottenere l’esercizio dei poteri di cui all’art. 12 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici;

•che è ipotizzabile per gli anni rimanenti un risparmio nella spesa annuale la cui quantificazione potrà essere verificata solo successivamente alla presentazione da parte del subentrante del nuovo Piano Tecnico Economico

• che la società RTI Engie Servizi S.p.A con nota del 25/10/2018 agli atti prot. n. 1533197 del 29/10/2018 ha comunicato che ha promosso giudizio di ottemperanza e l’udienza presso il Consiglio di Stato era stata fissata per il 22 novembre e successivamente spostata al prossimo 13 dicembre, per ottenere la conferma della correttezza dell’interpretazione letterale del dispositivo della sentenza revocatoria del Consiglio di Stato n. 4375/2018;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017.

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1) di confermare l'orientamento di aderire alla convenzione CONSIP in ossequio agli obblighi dell' art. 1, commi 1, 7 e 8 del D.L. 95/2012 (conv.Legge 135/2012), e dell'art. 26 Legge 488/1999, riconoscendo il diritto di SIRAM S.p.A. al subentro dei seguenti ordinativi indicati nell'allegato "K" :

- N. 3110739 del 26/08/2016 - € 7.274.462,33 (oltre IVA di legge)
- N. 3340540 del 23/12/2016 - € 208.692,73 (oltre IVA di legge)
- N. 3614982 del 12/04/2017 - € 27.223,98 (oltre IVA di legge).

Precisando che gli importi sono soggetti a variazione come previsto dagli atti relativi all'iniziativa CONSIP SIA3 lotto 3;

2) di dare attuazione alle richiamate sentenze del Consiglio di Stato:

- sentenza non definitiva n. 2530/2018 del 26/04/2018 che ha accolto il ricorso per revocazione nella fase rescindente e, per l'effetto, ha revocato la sentenza impugnata, rimandando all'udienza del 14/06/2018 per la discussione del merito nella fase rescissoria;
- sentenza n. 4375/2018 del 18/07/2018 che ha accolto il ricorso per revocazione anche nella fase rescissoria e per l'effetto, ha così statuito: "definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo con i motivi aggiuntivi; per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'aggiudicazione disposta in favore di Cofely (oggi, Engie Servizi) e il diritto di Siram S.p.A a subentrare nella convenzione e nei contratti a valle ... ";

3) di procedere con l'ordinativo confermativo, secondo le modalità operative indicate da CONSIP (vademecum all'ordinativo confermativo) ed inviando l'ultimo P.E.T. approvato con determinazione n. 2455 del 21/12/2017 che ha efficacia dell'01/01/2018;

4) di procedere con tempestività alla sottoscrizione di apposito verbale di subentro di SIRAM S.p.A. nella gestione degli impianti termici del Comune di Treviso, non appena sarà pubblicata, nel sito dedicato alla Convenzioni CONSIP, la relativa procedura;

6) di prendere atto che il RTI Engie Servizi S.p.A, con riferimento al ristoro degli investimenti eseguiti, in data 10/03/2016 ha sottoscritto apposito Addendum contrattuale con il quale ha rinunciato "irrevocabilmente e a titolo definitivo, a successive azioni e/o eccezioni e/o pretese e/o doglianze anche a titolo risarcitorio derivanti dall'esito del contenzioso di cui alle premesse nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni" e che pertanto eventuali contestazioni in merito a documentati investimenti realizzati nei contratti attuativi della Convenzione, potranno, pertanto e se del caso, essere rivolte a Siram S.p.A., nella misura in cui possano configurare un indebito arricchimento.

7) dare atto che gli impegni di spesa precedentemente assunti, per il contratto in parola (CIG 67824628B2), restano temporaneamente immutati fino alla rideterminazione analitica del valore del contratto prevista dal summenzionato art. 4 bis co. 2 della nuova Convenzione CONSIP-SIE3 con assuttore SIRAM S.p.A e alla sottoscrizione del verbale di subentro.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA